

patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei erediti stessi;

considerato quindi che il pagamento dei portatori dei titoli comporterebbe una grave difficoltà del recupero delle somme;

ritenuto inoltre che, allo stato, l'impugnazione appaia manifestamente fondata con particolare riferimento ad alcuni profili della C.T.U.;

ritenuta effettivamente condivisibile la doglianza in relazione al conto corrente nr. per cui mantenendo la capitalizzazione degli interessi, si registra una differenza, in favore del correntista, maggiore rispetto all'ipotesi di calcolo in cui la capitalizzazione viene esclusa;

ritenuta inoltre allo stato fondata la doglianza secondo cui occorre escludere la capitalizzazione nei casi in cui non siano rispettate le condizioni previste dall'art. 120, comma 2, T.U.B. che richiama la delibera CICR del 9.2.2000 il cui art. 6 esige l'indicazione del «valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione»;

rilevato che la Corte di Cassazione ha precisato che *“La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”* (Cass. n. 4321/2022, Rv. 664127 - 01);

ritenuto necessario riconvocare il C.T.U. dott. per ottenere chiarimenti sulle operazioni di ricalcolo sopra menzionate e per effettuare un'eventuale integrazione delle operazioni peritali;



ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale sulla questione della valenza probatoria della dichiarazione del cedente, attestante l'avvenuto trasferimento del credito, ai fini della dimostrazione della cessione;

considerato infatti che la giurisprudenza di legittimità annovera la condotta del cedente tra gli elementi di prova che possono essere liberamente valutati (v. Cass. n.33966/2025, n. 10200/2021)

visto l' art. 283 c.p.c.;

P.Q.M.

Dichiara la contumacia della Banca _____ e della _____ s.r.l.;

sospende l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;

rinvia all'udienza del _____ 2026, ore 11, 00 in presenza delle parti e del C.T.U., per gli incombenti descritti in premessa.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 21.4.2026

Il Presidente

Camillo Romandini